



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile

Dipartimento per la mobilità sostenibile

Direzione generale per il trasporto pubblico locale e regionale e la mobilità pubblica sostenibile

Divisione 2

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTA la legge di contabilità e finanza pubblica 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2020 n. 190, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2021, n.115, recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2020, n. 190, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n.234, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e il bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”;

VISTO il Decreto 31 dicembre 2021 del Ministero dell’Economia e delle Finanze recante la “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024”;

VISTA la Direttiva n. 3 del 10 gennaio 2022, emanata dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, registrata dalla Corte dei Conti il 21 gennaio 2022 al n. 83, per l’attività amministrativa e la gestione per l’anno 2022;

VISTA la Direttiva n.3 del 20 gennaio 2022, con la quale il Capo del Dipartimento per la mobilità sostenibile ha assegnato per l’anno 2022 gli obiettivi e le relative risorse finanziarie ai titolari delle Direzioni Generali;

VISTA la Direttiva n.9 del 3 febbraio 2022 con la quale, il Direttore Generale per il trasporto pubblico locale e regionale e la mobilità pubblica sostenibile, ha assegnato per l’anno 2022 gli obiettivi e le relative risorse finanziarie ai Direttori di Divisione;

VISTO l’art. 16 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, così come sostituito dall’art. 1, comma 301 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che al comma 1 istituisce il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario;

VISTO il comma 3 del predetto articolo 16-bis che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare previa intesa in sede di conferenza unificata di cui all’articolo 8 del Decreto legislativo 28/8/1997, n.281, e successive modificazioni, entro il 31 gennaio 2013, sono definiti i criteri e le modalità con cui ripartire e trasferire alle Regioni a statuto ordinario le risorse del Fondo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2013 recante “*Definizione dei criteri e delle modalità con cui ripartire il Fondo nazionale per il concorso dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 dicembre 2015 recante *“Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, relativo ai criteri di riparto del Fondo nazionale per il trasporto pubblico locale”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2017, su cui è stata conseguita l'intesa nella seduta della Conferenza unificata del 19 gennaio 2017, recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2013, così come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 dicembre 2015;

VISTO l'articolo 27, comma 7, del decreto legge 24 aprile 2017, n.50 convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, che ha previsto che *“a decorrere dal 1 gennaio 2018 è abrogato il comma 6 dell'art.16 – bis del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135.”*;

VISTO l'articolo 27, comma 4, del decreto legge 24 aprile 2017, n.50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n.96, che ha previsto che *“nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'alinea del comma 2, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è ripartito, entro il 15 gennaio di ciascun anno, tra le regioni, a titolo di anticipazione, l'ottanta per cento dello stanziamento del Fondo. L'anticipazione è effettuata sulla base delle percentuali attribuite a ciascuna regione l'anno precedente.”*;

CONSIDERATO che lo stanziamento per l'anno 2022 a valere sul capitolo 1315 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è complessivamente pari ad euro 4.989.554.000,00;

VISTO l'articolo 1, comma 816, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che ha previsto che *“al fine di contrastare gli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'equilibrio economico del contratto di servizio per lo svolgimento del trasporto pubblico locale acqueo nella città di Venezia, in relazione all'assoluta specificità in termini di costi e modalità di svolgimento del medesimo servizio, e al fine di garantire la continuità territoriale con le isole della laguna e l'accessibilità e la mobilità nel centro storico tenuto conto della particolare conformazione geomorfologica della città antica, è autorizzata la spesa nel limite di 15 milioni di euro per l'anno 2022, 19 milioni di euro per l'anno 2023 e 6 milioni di euro per l'anno 2024, al fine di sostenere il servizio di trasporto urbano di navigazione lagunare della città di Venezia”*;

CONSIDERATO, pertanto, che lo stanziamento a favore del Fondo sopraindicato, finalizzato al finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale, al netto dell'assegnazione al trasporto pubblico locale acqueo nella città di Venezia di cui al precedente capoverso, sul citato capitolo 1315, PG 1 e PG 3, per l'anno 2022 è pari ad euro 4.974.554.000,00, comprensivo di euro 1.243.638,50 quale quota destinata al funzionamento dell'Osservatorio e di euro 100.000.000,00, relativo all'incremento dello stanziamento del 2021 per effetto della seconda sezione della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio per l'esercizio 2022 e per il triennio 2022-2024);

CONSIDERATO che l'art.5 del DPCM dell'11.3.2013 prevede che lo 0,025 per cento delle risorse dello stanziamento del Fondo sia destinato alla creazione della banca dati e del sistema informativo pubblico, necessari al funzionamento dell'Osservatorio previsto dall'art.1, comma 300 della legge n. 244/07 e che tali risorse, allocate sul cap.1315 PG 3, a tutt'oggi ammontano ad euro 1.218.638,00, in luogo di euro 1.243.638,50 ($\text{€}4.974.554.000 \times 0,025\%$);

CONSIDERATO, quindi, che lo stanziamento per l'esercizio finanziario 2022 a valere sul capitolo 1315 PG 1, destinato al Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, è pari ad euro 4.973.310.361,50, al netto della quota da destinare al funzionamento dell'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 pari ad euro 1.243.638,50;

VISTO il Decreto del Ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 64 del 21/03/2022, registrato alla Corte dei Conti il 7/4/2022 reg.

n.845, con il quale è concessa alle Regioni a statuto ordinario un'anticipazione dell'80 per cento del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario di cui al comma 1 del menzionato articolo 16-bis, per un importo complessivo pari **euro 3.978.648.289,20**, da ripartirsi secondo le percentuali e gli importi indicati nella Tabella 1, parte integrante del predetto decreto;

VISTO il D.D. n. 117 dell'11/4/2022, con il quale si è proceduto ad impegnare sul capitolo 1315 PG 1 e ad erogare contestualmente la somma di euro **1.591.459.315,68**, quale quota delle risorse da attribuire a titolo di anticipazione pari all'80% dello stanziamento del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, limitatamente ai mesi da gennaio ad aprile 2022, a favore delle Regioni a statuto ordinario;

VISTO il D.D. n. 123 del 21/4/2022, con il quale si è proceduto all'impegno di spesa delle restanti risorse, pari ad euro **2.387.188.973,52** a favore delle Regioni a statuto ordinario, per l'anno 2022 a titolo di anticipazione per i mesi da maggio ad ottobre 2022, pari all'80% dello stanziamento del Fondo per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, di cui al comma 1 dell'articolo 16-bis del decreto legge n. 95 del 2012;

VISTO l'articolo 8, comma 8, del decreto legge 16 giugno 2022, n.68 che dispone *“l'erogazione alle regioni a statuto ordinario dell'anticipazione prevista dall'articolo 27, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e relativa all'anno 2022, e da calcolarsi sulle risorse di cui alla lettera a) del predetto comma 7, è effettuata in un'unica soluzione entro la data del 31 luglio 2022, per la parte relativa ai pagamenti non già avvenuti alla data di entrata in vigore del presente decreto.”*;

CONSIDERATO che ad oggi, è stato erogato, a favore delle Regioni a statuto ordinario, a titolo di anticipazione dell'80 % per i mesi da Gennaio a Giugno 2022 la somma complessiva di **€ 2.387.188.973,52**;

CONSIDERATO, pertanto che, in attuazione del richiamato articolo 8, comma 8, del decreto legge 16 giugno 2022, n.68, è necessario dover procedere in un'unica soluzione all'erogazione di **€ 1.591.459.315,68**, quale quota rimasta da liquidare a titolo di anticipazione dell'80 per cento relativa all'anno 2022 (da luglio ad ottobre 2022), a favore delle Regioni a statuto ordinario per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario di cui al comma 1 del menzionato articolo 16-bis, ripartita secondo le percentuali indicate nella Tabella 1 del predetto Decreto del Ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 64 del 21/03/2022;

VISTI gli articoli 26 e 27 del Decreto Legislativo n. 33 del 14.3.2013 “ Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione d'informazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;

VISTO il piano finanziario dei pagamenti (cronoprogramma) del capitolo 1315 PG1

DECRETA

Art. 1

É autorizzato il pagamento sul capitolo 1315, PG 1 dello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili – Missione 13 – programma 6 “Sviluppo e sicurezza della mobilità locale” – Azione 2 del Centro di responsabilità amministrativa 3 “Dipartimento per la mobilità sostenibile”, per l'esercizio finanziario 2022, della somma di **euro 1.591.459.315,68 (unmiliardocinquecentonovantunomilioni quattrocentocinquantanovemilatrecentoquindici/68)**.

Tale somma rappresenta l'importo delle risorse da attribuire in un'unica soluzione, secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 8, del decreto legge 16 giugno 2022 n.68, al netto degli importi finora erogati, a favore delle Regioni a statuto ordinario, quale anticipazione dell'80 per cento relativa all'anno 2022, per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario di cui al comma 1 del menzionato articolo 16-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla

legge 7 agosto 2012, n. 135, ripartita secondo le percentuali indicate nella Tabella 1 del predetto Decreto del Ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n.64 del 21 marzo 2022.

Art. 2

All'erogazione si provvede mediante ordini di pagamento, secondo le quote riportate per ciascuna Regione nella tabella seguente, accreditando gli importi sui relativi conti correnti indicati, presso le Tesorerie Provinciali della Banca d'Italia a favore delle Regioni medesime

REGIONI	IMPORTO DA EROGARE	N° CONTI DI TESORERIA
ABRUZZO	€ 42.805.974,99	31195
BASILICATA	€ 24.665.152,88	31649
CALABRIA	€ 68.107.647,94	31789
CAMPANIA	€ 176.156.930,55	31409
EMILIA ROMAGNA	€ 117.437.953,69	30864
LAZIO	€ 185.704.731,66	31183
LIGURIA	€ 64.925.047,58	32211
LOMBARDIA	€ 276.249.712,23	30268
MARCHE	€ 34.531.214,02	31118
MOLISE	€ 11.298.231,32	31207
PIEMONTE	€ 156.424.808,26	31930
PUGLIA	€ 128.736.185,01	31601
TOSCANA	€ 140.511.806,39	30938
UMBRIA	€ 32.303.393,77	31068
VENETO	€ 131.600.525,39	30522
TOTALE	€ 1.591.459.315,68	

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE 2
(Dr.Raffaele Di Trani)